



Deliberazione della Giunta Regionale, 2 agosto 2019, n. 576 “Modifica della Delibera della Giunta Regionale n. 533 del 9 agosto 2017. Approvazione della nuova disciplina dei tirocini extracurricolari nella Regione Lazio in conformità all'“Accordo tra Governo e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida in materia di tirocini formativi e di inserimento ai sensi dell'articolo 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92”””.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Aggiornamento del 13/01/2025

Articolo 1 - Disposizioni generali

1. D: I tirocini curricolari sono soggetti alla disciplina della DGR 576/2019?

R: No, non lo sono.

Articolo 2 - Destinatari

1. D: Una stessa persona che ha un rapporto di lavoro in un'impresa A può svolgere un tirocinio presso un soggetto ospitante B?

R: Sì è possibile, compatibilmente con gli orari di lavoro, nel rispetto di quanto disciplinato dal d.lgs. n. 66/2003 “Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro”.

2. D: Chi sta già svolgendo un tirocinio può attivarne contemporaneamente uno presso un altro soggetto ospitante?

R: Sì è possibile, nel rispetto di quanto disciplinato dal d.lgs. n. 66/2003 “Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro”. Il soggetto promotore verificherà le esperienze pregresse già maturate dal tirocinante e quelle, eventualmente, in corso, per comprendere i necessari elementi di arricchimento di ogni nuovo e ulteriore PFI.

Per i tirocini finanziati/cofinanziati con fondi pubblici si rimanda a quanto stabilito dagli specifici avvisi e bandi.

3. D: Per poter svolgere un tirocinio extracurricolare occorre essere disoccupato?

R: I tirocini extracurricolari sono rivolti a diverse categorie di destinatari tra le quali, è ricompresa



anche quella dei disoccupati¹. Si fa presente che tra i destinatari previsti all'art 2 della DGR 576/2019 rientrano anche i lavoratori a rischio di disoccupazione e le persone già occupate e che siano in cerca di altra occupazione;

4. D: Le persone neolaureate (o comunque che hanno appena conseguito un titolo di studio) possono essere destinatarie di tirocini extracurricolari ai sensi della DGR 576/2019?

R: Sì. La condizione di neolaureato non esclude l'appartenenza dello stesso soggetto alle categorie di destinatari previste dalla DGR 576/2019. Qualora necessario, il neolaureato dovrà dichiarare attraverso i canali informatici approntati dalla pubblica amministrazione (che compongono ilcosiddetto Sistema Informativo Unitario delle Politiche del Lavoro) la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.

5. D: Il tirocinio extracurricolare può avere diverse finalità?

R: Sì. La DGR 576/2019 individua nel tirocinio extracurricolare, in base al percorso formativo, diverse finalità come ad esempio l'orientamento al lavoro oppure l'inserimento/reinserimento occupazionale. Pur trattandosi di finalità qualitativamente diverse, che presuppongono una progettazione formativa specifica per ogni situazione e destinatario, l'istituto giuridico di riferimento è sempre il medesimo ossia il tirocinio extracurricolare. Pertanto, qualunque sia la specificità che connota i diversi progetti formativi, per tutti varranno le stesse durate massime, le stesse possibilità in termini di proroghe e rinnovi e tutte le altre regole fissate dalla DGR 576/2019.

6. D.: Si può attivare un tirocinio con un pensionato, assimilando la pensione ad altra occupazione?

R: No, non è possibile. La finalità ultima del tirocinio è quella di orientare e inserire/reinserire i destinatari nel mercato del lavoro, e non facilitare l'invecchiamento attivo. Pertanto, coloro che sono posti in quiescenza lavorativa non possono essere considerati destinatari di tirocinio.

7. D: È possibile attivare tirocini per soggetti minorenni?

R: I soggetti minori di età non sono destinatari di tirocini. Sono fatti salvi i tirocini promossi dai Centri per l'Impiego durante il periodo estivo in favore di soggetti minori che abbiano assolto all'obbligo di istruzione (16enni) e siano iscritti al successivo anno del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione di cui all'art. 1 co. 3 del d.lgs. 76/2005 e s.m.i.

¹ Una persona si trova in "stato di disoccupazione" se è priva di lavoro ed è immediatamente disponibile a cercare e a svolgere un lavoro, secondo modalità definite con i servizi per l'impiego (D.Lgs. 150/2015 art. 19 – DL 4/2019 e Circolare Anpal n.1/2019).



8.D: È possibile attivare un tirocinio extracurricolare in favore di soggetti titolari di una partita IVA?

R: Sì, sia nel caso in cui i titolari di partita IVA rientrino nella categoria “occupati” che nella categoria “disoccupati”. Infatti, gli Indirizzi regionali in materia di tirocini (D.G.R. n. 576/2019) hanno previsto la possibilità di attivare un tirocinio extracurricolare per tutti coloro che ricercano un impiego, compresi i soggetti già occupati. Tuttavia, in riferimento al monte ore complessivo si ritiene che lo stesso dovrà essere ridotto in considerazione dell’attività svolta come lavoratore autonomo.

9.D: Che cosa s’intende per “soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione”?

R: Sono considerati soggetti occupati le persone che abbiano in corso un rapporto di lavoro dipendente o svolgano attività di lavoro autonomo il cui reddito da lavoro corrisponda a un’imposta lorda **superiore** alle detrazioni spettanti ai sensi del Testo Unico delle Imposte sui Redditi: reddito superiore a € 8.500 nel caso di lavoro dipendente/parasubordinato (anno 2024); reddito superiore a € 5.500,00 nel caso di lavoro autonomo. Tali soggetti potrebbero essere interessati a svolgere un tirocinio per orientarsi verso un’altra attività professionale.

10.D: I cittadini stranieri (nazionalità extraUE) in possesso di permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione possono svolgere un tirocinio extracurricolare pari a 40 ore settimanali, oppure devono svolgerlo di 20 ore in analogia con il limite posto dalla normativa allo svolgimento di un’attività lavorativa (ex art. 14 comma 4 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394)?

R. Si chiarisce innanzitutto che in presenza di un permesso di soggiorno per studio non si ritiene possibile lo svolgimento di un tirocinio extracurricolare per 40 ore settimanali in quanto incompatibile con l’espletamento del percorso di studio o formazione professionale sotteso al rilascio del titolo di ingresso.

A tal proposito se da un lato la nota di INL 320.14-02-2023 consente il superamento delle 20 ore settimanali non trattandosi di attività di lavoro subordinato (così come disciplinato dall’ art. 14, comma 4, D.P.R. n. 394/1999) ma di un tirocinio extracurricolare, la nota specifica che il tirocinio deve essere svolto *“compatibilmente con l’espletamento del percorso di studio o formazione professionale sotteso al rilascio del titolo di ingresso”*.

Il termine “compatibilmente” significa che se la persona svolge un tirocinio di 40 ore settimanali (8 ore per 5 giorni) si ritiene che non possa rimanere tempo utile per l’espletamento del percorso di studi e formazione per il quale è stato concesso il permesso di soggiorno.

Si può immaginare che il percorso di studi/formazione che frequenta la persona abbia un piano formativo che preveda l’espletamento di un tot. di ore settimanali di studio/formazione.

Parrebbe di buon senso dire che può svolgere un tirocinio extracurricolare nelle ore residue a quelle impiegate per il percorso di studi/formazione ed entro il limite massimo di 40 ore settimanali.

In sostanza se svolge per esempio 5 ore al giorno di formazione, quindi 25 ore settimanali, potrà effettuare uno stage per max 15 ore settimanali.

Rimanendo nel caso della nota INL, se il percorso formativo dura 15 ore a settimana potrà fare uno stage di max 25 (superando quindi le 20 ore settimanali) ma pur sempre mantenendo la compatibilità con lo svolgimento del percorso di studi/formazione alla base del rilascio del titolo d’ingresso.

11.D: È possibile svolgere un tirocinio in smart working?

R. Sì, la Circolare n. 0359517 del 11/04/2022 contenente *Disposizioni operative sulla modalità di erogazione della formazione dei tirocini nella Regione Lazio* ha previsto che *“la modalità ordinaria*



di svolgimento delle attività di tirocinio rimane quella in presenza, vista l'importanza dell'interscambio esperienziale che la sola partecipazione diretta può garantire. Ma, in accordo con quanto disposto dalla delibera della Giunta Regionale n. 16 del 25 gennaio 2022 sopra richiamata, si potrà prevedere lo svolgimento parziale delle attività formative da remoto con l'osservanza di particolari requisiti" (si vedano i requisiti indicati nella circolare pubblicata sulla pagina istituzionale <https://www.regione.lazio.it/documenti/76891>).

12.D: Si possono attivare tirocini che prevedano lo svolgimento esclusivamente in modalità agile (smart working)?

R: No. Come indicato nella Circolare n .0359517 del 11/04/2022 contenente *Disposizioni operative sulla modalità di erogazione della formazione dei tirocini nella Regione Lazio 2*, è **esclusa la possibilità di attivare tirocini extracurricolari che prevedano lo svolgimento delle attività esclusivamente in modalità agile (smart working).**

Articolo 3 Durata del tirocinio

1. D: La DGR 576/2019 pone una durata minima e una durata massima per i tirocini?

R: Sì. Le durate sono obbligatoriamente indicate nel PFI. Pertanto, ogni PFI ha una durata minimadi 2 mesi e una durata massima che:

1. non può essere superiore a **6 mesi** per i seguenti destinatari:
 - a) persone in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 150/2015 e s.m.i. e le persone prive di impiego;
 - b) beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
 - c) lavoratori a rischio di disoccupazione;
 - d) persone già occupate e che siano in cerca di altra occupazione;
2. non può essere superiore a **12 mesi** per i seguenti destinatari:
 - a) persone svantaggiate ai sensi della l. n. 381/1991;
 - b) richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi;
 - c) vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali
 - d) soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari;
 - e) vittime di tratta.
3. Per le persone con disabilità la durata complessiva può arrivare **sino a 24 mesi.**
4. Per i destinatari di cui all'art. 2 co. 2, la durata del tirocinio è di minimo un mese, massimo tre mesi. Il tirocinio in questione è svolto esclusivamente durante il periodo estivo.
5. Per i tirocini svolti presso soggetti ospitanti che svolgono attività esclusivamente nei periodi stagionali, la durata minima del tirocinio è di 1 mese.



2. D: Cosa si intende per proroga del tirocinio?

R: Il prolungamento della durata di uno stesso PFI prima della sua scadenza, sempre entro i limiti di durata di cui all'art. 3 della DGR 576/2019.

3. D: Cosa si intende per rinnovo del tirocinio?

R: L'attivazione di un tirocinio per il medesimo tirocinante presso uno stesso soggetto ospitante alla scadenza del precedente PFI.

È possibile operare un solo rinnovo sempre nel rispetto dei limiti di durata di cui all'art 3 della DGR 576/2019. In caso di rinnovo, nel nuovo PFI debbono essere indicate le competenze integrative che il tirocinante ha l'obiettivo di sviluppare in aggiunta a quelle precedentemente maturate.

4. D: È possibile sospendere il tirocinio nei periodi di chiusura aziendale (ad esempio nei periodi estivi)?

R: Sì. Il tirocinio può essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi e minimi indicati ai commi 1 e 2, dell'articolo 3 della DGR 576/2019. I periodi di chiusura vanno preventivamente indicati nel PFI.

5. D: Può essere rinnovato un tirocinio con due soggetti promotori diversi?

R: No. Il rinnovo consiste nella rinegoziazione degli obiettivi del tirocinio appena concluso secondo un nuovo progetto formativo. Il nuovo PFI, infatti, integra le competenze e gli obiettivi già acquisiti dal tirocinante, e deve essere sottoscritto dalle medesime parti: soggetto ospitante, soggetto promotore e tirocinante.

6. D: Un laureato può svolgere un tirocinio extracurricolare nello stesso ente ospitante in cui ha svolto un tirocinio curricolare?

R: I tirocini extracurricolari e i tirocini curricolari sono regolati da discipline separate e diverse. Pertanto, gli obblighi e i vincoli posti da entrambe le discipline non sono raffrontabili. Quindi è possibile che un tirocinante coinvolto in un progetto formativo curricolare possa, poi, svolgere un tirocinio extracurricolare presso il medesimo soggetto ospitante. Tuttavia, si richiama il compito del soggetto promotore che è quello di valutare l'effettiva cogenza di ogni nuovo progetto formativo in riferimento alle competenze possedute/sviluppate dal tirocinante in occasione di altre e precedenti esperienze formative. Si ricorda che ogni abuso sull'utilizzo del tirocinio in luogo di rapporti di lavoro è sanzionato e segnalato ai competenti organi ispettivi in materia di lavoro.

7. D: Se un soggetto ospitante ha attivato un tirocinio ai sensi della DGR 576/2019, alla scadenza del PFI può attivarne un altro sempre con lo stesso tirocinante modificando il profilo professionale?



R: Sì, qualora si tratti di un rinnovo. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 3 della DGR 576/2019 e dunque, il tirocinio potrà essere rinnovato nel rispetto dei limiti massimi di durata previsto da detto articolo. Si precisa che, nel caso *non* si tratti di rinnovo o proroghe, non è possibile attivare con lo stesso soggetto ospitante più di un tirocinio a prescindere dalle mansioni.

8. D: La DGR 576/2019 modifica le disposizioni circa le sospensioni? Ossia in presenza di sospensione la data di fine tirocinio deve essere aggiornata.

R: L'operatività delle sospensioni, la loro applicazione e gli effetti sulla durata del tirocinio sono **le medesime già valevoli** in vigore delle precedenti discipline. Pertanto, in presenza di sospensioni si interviene sulle scadenze del progetto formativo, aggiornandole.

9. D. In caso di necessità di procedere a sospensione inizialmente non prevista da PFI, quale documentazione occorre produrre? Occorre nuovamente sottoscrivere il PFI?

R: Si ricorda che il Progetto Formativo Individuale fissa le condizioni vigenti, e come concordate tra le parti, al momento dell'avvio del tirocinio. Tuttavia, in caso di sospensione non inizialmente prevista e rientrante nelle fattispecie ammesse di cui all'art. 3 comma 4 della DGR 576/2019 (*Il tirocinio può essere sospeso per maternità, per infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi e minimi indicati ai commi 1 e 2*), la procedura da seguire sul nuovo portale Lazio Lavoro (PLL) è la seguente:

1. acquisire "addendum PFI sospensione" dal soggetto ospitante. Il modello di richiesta sospensione è pubblicato sul sito regionale al seguente link:

<https://www.regione.lazio.it/modulistica/529>

2. procedere con il tasto "Sospendi" sul PLL, seguendo le indicazioni fornite nel Manuale-enti-promotori-23-10-2023 (<https://www.regione.lazio.it/imprese/lavoro/applicativo-informativo-enti-promotori>).

Sarà poi competenza dell'azienda procedere alla Comunicazione Obbligatoria di proroga; Eventuali nuovi periodi di sospensione devono essere diversi da quelli già inseriti in precedenza e devono rientrare nel periodo di durata del tirocinio.

3. conservare e rendere disponibile in fase di consuntivazione e successivi controlli la documentazione comprovante le motivazioni di sospensione, per le verifiche in capo a Regione Lazio, agli organi ispettivi e (in caso di tirocini finanziati) alle autorità di Audit POR FSE e PON IOG;

4. verificare che la Convenzione copra anche il periodo di proroga e, in caso negativo, come di consueto, provvedere al rinnovo e/o all'adeguamento della scadenza.

10. D: All'art.3 co. 2, la DGR 576/2019 ammette tirocini per minori?

R: Come già chiarito nella faq n. 8 relativa all'art. 2, la risposta è sì, purché i destinatari del tirocinio siano studenti che abbiano assolto all'obbligo di istruzione (al compimento del 16 anno di età) e siano iscritti al successivo anno del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e



di formazione di cui all'art. 1 co. 3 del d.lgs. 76/2005 e s.m.i. Tali tirocini sono svolti esclusivamente durante il periodo estivo, hanno una durata minima di un mese e massima di tre mesi e sono promossi dai Centri per l'Impiego.

Articolo 4 Soggetti promotori

1. D: Le università possono promuovere tirocini extracurricolari?

R: Sì. Possono essere soggetti promotori gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM.

Articolo 5 Soggetti ospitanti

1. D: Il soggetto ospitante può attivare tirocini se ha effettuato anche un solo licenziamento nei 12 mesi precedenti?

R: Sì, purché il percorso di tirocinio NON riguardi attività equivalenti a quelle dei lavoratori licenziati nella medesima unità operativa per i seguenti motivi:

- licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- licenziamenti collettivi;
- licenziamento per superamento del periodo di comporto;
- licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
- licenziamento per fine appalto;
- risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

2. D: In che relazione sono poste le previsioni dell'art. 5 comma 2, dell'art. 6 e dall'art. 9 comma 11 della DGR 576/2019? Afferiscono alla stessa casistica?

R: No. Occorre fare attenzione a non sovrapporre casistiche diverse.

L'art. 5 comma 2 affronta il tema sul "luogo" effettivo della realizzazione del tirocinio e stabilisce una regola generale, ossia per detto tirocinio si applicano le disposizioni adottate dalla Regione competente per quel territorio.

L'art. 6 affronta il tema delle imprese multilocalizzate che in virtù della loro organizzazione amministrativa (sede legale collocata in una regione e sede dove il tirocinio ha effettivamente luogo, collocata in un'altra), possono scegliere quale disciplina adottare: se quella adottata dalla Regione dove ha effettivamente sede il tirocinio (regola generale) o quella adottata dalla Regione dove l'impresa ha la propria sede legale.

L'art. 9 comma 11 regola l'eventualità per la quale è possibile che uno stesso tirocinio si svolga per gran parte della sua durata presso una sede del soggetto ospitante, ma che siano anche previsti nel PFI brevi/temporanei momenti formativi svolti in altre sedi del medesimo soggetto ospitante.

In tutti i casi si applicano, in quanto compatibili, i chiarimenti contenuti nella circolare **n. prot. 631114 del 12/12/2017** recante "Chiarimenti in merito ai soggetti ospitanti multilocalizzati e



tirocini in mobilità interregionale”.

3. D: Che cosa si intende per “unità operativa”?

R: Costituisce “Unità operativa” il luogo dove si svolge stabilmente l’attività lavorativa di uno o più dipendenti (cfr. circ. Inps n. 172/2010) ovvero la sezione produttiva aziendale avente caratteristiche di omogeneità. Anche la sede legale può rientrare nel concetto di unità operativa qualora nella stessa siano occupati lavoratori dipendenti.

4. D: Che cosa si intende per unità produttiva?

R: L’“Unità produttiva” è un concetto introdotto con la riforma degli ammortizzatori sociali operata attraverso il decreto legislativo n. 148/2015.

Costituisce “Unità produttiva” lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all’erogazione di servizi che presenta congiuntamente i seguenti requisiti (circolari Inps n. 197/2015, n. 9/2017, n. 56/2017):

- **AUTONOMIA FINANZIARIA O TECNICO-FUNZIONALE**
 - a) risulta dotato/a di autonomia finanziaria o tecnico funzionale; intendendosi con dette accezioni il plesso organizzativo che presenti una fisionomia distinta ed abbia, in condizioni di indipendenza, un proprio riparto di risorse disponibili così da permettere, in piena autonomia, le scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche funzionali e produttive dello/a stabilimento/struttura;
- **AUTONOMIA PRODUTTIVA**
 - b) è idoneo/a a realizzare l’intero ciclo produttivo o una fase completa dello stesso, intendendosi con detta accezione il plesso organizzativo nell’ambito del quale si svolge, in tutto o in parte la produzione di beni o servizi dell’azienda, non limitandosi alla realizzazione di meri scopi strumentali rispetto ai fini generali aziendali ovvero ad una fase completa dell’attività produttiva;
- **ATTIVITA’ LAVORATIVA**
 - c) ha maestranze adibite al lavoro in via continuativa.

Con riferimento ai cantieri edili e affini, compresi quelli relativi all’impiantistica industriale, il limite minimo di durata dell’appalto, ai fini della qualificazione in unità produttiva dei predetti cantieri, è pari ad un mese.

Si potranno riscontrare situazioni in cui un plesso produttivo costituisca unità operativa e al contempo unità produttiva (è questo sicuramente il caso della sede di lavoro principale); ovvero situazioni in cui il plesso produttivo costituisca unità operativa, in quanto luogo dove si svolge stabilmente l’attività lavorativa di uno o più dipendenti, ma non unità produttiva, dal momento che lo stesso non presenta i requisiti costitutivi della unità produttiva sopra indicati.

5. D: E’ possibile - previo controllo dei requisiti richiesti dalla normativa regionale - procedere con l’indicazione di una nuova sede operativa differente rispetto a quella indicata in precedenza in sede di stipulazione del tirocinio?



R: Se il tirocinio è attivo è possibile aggiungere una sede ulteriore al tirocinio (restando la prevalente sede come da indicazioni nel PFI). Qualora il tirocinio si svolga su più sedi, il tasto Aggiungi sede permette di inserirne un'altra o più. Il valore sede prevalente permette la selezione della sede presso la quale il tirocinante svolge la maggior parte della propria attività. Per ogni eventuale sede inserita occorre anche indicare, nei relativi campi, il numero lavoratori a tempo indeterminato e il numero lavoratori a tempo determinato. Per le rettifiche/integrazioni relative al progetto formativo vanno osservate le indicazioni del Manuale-enti-promotori-23-10-2023 "8.11.6 Rettifica alle informazioni della tab Progetto formativo".

In ogni caso è compito del soggetto promotore acquisire la documentazione relativa alla ulteriore sede da tenere agli atti. Nella sezione "Rettifica alle informazioni della tab Svolgimento" il sistema PLL permette di aggiungere una nuova sede. La trasmissione delle rettifiche effettuate, passa tramite alcuni passi operativi rinvenibili nel Manuale.

6. D: Cosa si intende per professioni regolamentate e normate?

R: Si definiscono regolamentate le professioni per le quali l'accesso e l'esercizio dell'attività sono disciplinate da apposita normativa statale e/o regionale, che definisce il percorso formativo propedeutico al conseguimento del titolo necessario per esercitare la specifica professione (es: Acconciatore).

7. D: Possono essere attivati tirocini extracurricolari per le professioni normate e regolamentate?

R: No, non è possibile attivare un tirocinio extracurricolare nei confronti di un soggetto in possesso dei requisiti per esercitare la professione normata o regolamentata, per le attività tipiche riservate alla professione stessa.

8. D: E' possibile attivare tirocini extracurricolari (DGR 576/2019) con giovani in possesso dell'abilitazione di acconciatore e/o estetista?

R: No. L'art 5 comma 8 della DGR 576/2019 dispone che: *Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.*

Si precisa inoltre che: "Per attività tipiche" (si intendono):

I Percorsi Triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) che si caratterizzano come percorsi formativi meno teorici di quelli scolastici e maggiormente aderenti agli aspetti del mondo lavorativo, garantendo una adeguata formazione culturale di base. Di natura professionalizzante, i Percorsi Triennali di IeFP offrono una didattica progettuale, una valutazione per competenze, conoscenze e abilità, nonché specifiche attività laboratoriali.

Riguardo "Le professioni regolamentate" si fa inoltre presente che le figure di Estetista, acconciatore ecc. rientrano nella formazione regolamentata visionabile al seguente LINK: <https://www.regione.lazio.it/cittadini/formazione/repertorio-competenze/formazione-regolamentata>.

Art. 6 Soggetto ospitante multilocalizzato

1. D: Come è possibile comunicare alla Regione Lazio, tramite il soggetto promotore, la scelta



della disciplina regionale di riferimento in caso di tirocinio svolto presso un soggetto ospitante multilocalizzato?

R: L'informazione sulla scelta della disciplina applicata per attivare tirocini presso soggetti ospitanti multilocalizzati dovrà essere obbligatoriamente indicata nella convenzione, nella sezione "disciplina di riferimento", tramite il sistema PLL:

Disciplina di riferimento*

Scegli...

Scegli...

Disciplina di altra regione

Convenzione ex DGR n.199 del 18 Luglio 2013

Convenzione ex DGR n.533 del 09 agosto 2017

Convenzione ex DGR n.576 del 2 agosto 2019

Art. 7 Condizioni di attivazione

1. D: La disposizione di cui all'art. 7, co. 2 si applica anche nel caso di contratto di somministrazione?

R: Sì, ai sensi dell'art. 7, co. 2 della DGR 576/2019, oltre a quanto già previsto, è considerato "rapporto di lavoro" anche quello svolto attraverso il contratto di somministrazione.

In particolare, si ribadisce che l'impresa che ha stipulato contratti di somministrazione con un'agenzia per il lavoro di cui all'art. 30 e ss. del d.lgs. 81/2015 per dei lavoratori in somministrazione presso la propria azienda, non può ricoprire successivamente per gli stessi lavoratori il ruolo di soggetto ospitante.

Art. 8 Limiti numerici e premialità

1. D: La verifica dei limiti di cui all'art. 8, commi 3 e 4, può avvenire per il tramite di un'autocertificazione da parte del soggetto ospitante?

R: Sì. Il soggetto promotore pubblico verificherà a campione la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del dpr 445/2000 e smi., articolo 71, secondo cui le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

I soggetti promotori privati che consentono l'utilizzo di dichiarazioni sostitutive procederanno a richiedere le informazioni utili alla verifica delle autodichiarazioni rilasciate dai soggetti ospitanti alle amministrazioni competenti.

3. D: Il divieto di cui all'art. 8 comma 7 concernenti i tirocini in orario notturno vale anche per soggetti ospitanti presso i quali normalmente si svolgono anche lavorazioni in orari notturni (es. società cinematografica, fornai, ecc.)?

R: Sì. Il principio generale, infatti, vieta di adibire il tirocinante a ad attività formative da svolgersi durante l'orario notturno, qualsiasi sia il tipo di lavoro/settore produttivo/professionalità che



concernono il soggetto ospitante.

Per la determinazione dell'orario notturno si rimanda alla normativa vigente in materia (d.lgs. n. 66/2003.) e a quanto disciplinato dal CCNL di riferimento applicato nello specifico contesto dal soggetto ospitante.

4. D: Secondo le previsioni della DGR 576/2019, gli apprendisti non concorrono alla determinazione dei limiti numerici: quindi in caso di loro licenziamento, tale eventualità non rientra nel divieto di cui all'art. 5 co.-8-5?

R: In via preliminare occorre evidenziare che si tratta di due norme che hanno due finalità diverse. L'art. 8 "limiti numerici e premialità" dispone che gli apprendisti non sono computati insieme agli altri lavoratori subordinati nella base di calcolo per la determinazione del numero di tirocini attivabili. Mentre l'art. 5 disciplina i casi in cui non si possono attivare tirocini. In particolare, quest'ultimo articolo, al comma 5, prevede il divieto per il soggetto ospitante di attivare tirocini per attività equivalenti a quelle del lavoratore licenziato nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti qualora abbia proceduto a:

- Licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- Licenziamenti collettivi;
- Licenziamento per superamento del periodo di comperto;
- Licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
- Licenziamento per fine appalto;
- Risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

Pertanto, se il soggetto ospitante ha proceduto nei 12 mesi a licenziare (punti 1-5) l'apprendista che è sempre un lavoratore subordinato (quindi soggetto alla disciplina generale sul licenziamento) o ad effettuare il recesso ai sensi dell'art. 2118 cc. (art. 42, co. 4, d.lgs. 81/2015), al termine del periodo formativo non può attivare tirocinanti per attività equivalenti già svolte dall'apprendista.

5. D: I lavoratori che operano in somministrazione presso il soggetto ospitante debbono essere conteggiati ai fini della determinazione dei limiti numerici?

R: No. Infatti, l'art. 8 della DGR 576/2019 stabilisce i limiti numerici calcolati sulla base del numero dei dipendenti che risultano essere assunti dal soggetto ospitante al momento dell'attivazione del tirocinio. Rimangono fuori dal calcolo i lavoratori presenti presso il soggetto ospitante in regime di somministrazione in quanto, in riferimento a costoro, l'azienda ospitante è SOGGETTO UTILIZZATORE e non effettivo DATORE DI LAVORO, ruolo che, invece, è assunto dalla l'agenzia di somministrazione.

I lavoratori in somministrazione avendo un contratto di lavoro con l'agenzia di somministrazione, sono da imputare all'organico dell'agenzia, e pertanto non vanno computati nell'organico del soggetto ospitante il tirocinio.



Art. 9 Modalità di attivazione

1. D: Sulle convenzioni di tirocinio è necessario apporre la marca da bollo? (vedi aggiornamento risposta 2)

R: Sì, sulle convenzioni di tirocinio si deve apporre la marca da bollo.

La disciplina in materia è dettata dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 “*Disciplina dell'imposta di bollo*”, il cui articolo 2 prevede che “*L'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d'uso per quelli indicati nella parte seconda. Si ha caso d'uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione. [...]*”

Difatti, essendo la convenzione di tirocinio, un accordo avente forma di scrittura privata non autenticata, l’art. 2 Allegato A – TARIFFA, Parte I “*Atti, documenti e registri soggetti all'imposta fin dall'origine*” del medesimo D.P.R. prevede che sono soggetti all'imposta di bollo le «*Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti*”.

Uniche esenzioni, specificamente previste dal medesimo D.P.R., Allegato B – Tabella “*Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto*”, sono:

- Art. 16 - Esenzione per gli «*atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati*”.
- Art. 27 bis – Esenzione per gli “*atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI*”.

Nonché le esenzioni previste, a decorrere dal 01.01.2018, dall’art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017:

- Comma 5 “*Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo*”.
- Comma 1 “*Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società [...] purché iscritti negli appositi registri previsti dall’art. 104 del medesimo d.lgs. 117/2017.*”

Il regime agevolativo non è applicabile – per interpretazione analogica – agli atti posti in essere da enti pubblici diversi da quelli espressamente richiamati dalla legge.



I progetti formativi individuali, allegati alle convenzioni di tirocinio, non richiedono l'apposizione della marca da bollo.

2. D: Sulle convenzioni di tirocinio è necessario apporre la marca da bollo a seguito della Legge di Bilancio 2023?

R: Sì. Secondo quanto disposto dalla Legge di Bilancio e dal Decreto Milleproroghe attualmente in vigore. Non essendo, infatti, prevista la proroga della norma di cui all'art. 10-bis) del D.L. 41/21, che ha consentito fino al 31/12/2022 l'esenzione da bollo per le convenzioni di tirocinio stipulate ex art. 18 della L. 196/97 e in assenza di espressa previsione normativa, è dovuto il bollo sulle convenzioni di cui all'art. 18 della L. 196/97, stipulate dal 01/01/2023 del valore di 16 euro da applicare ogni 100 linee.

3. La durata del progetto formativo deve essere compatibile con la durata della correlata convenzione di tirocinio?

R: Sì, sempre. Pertanto, si richiede ai soggetti promotori di porre attenzione alle scadenze delle convenzioni prima di redigere nuovi progetti formativi a valere sulle prime. In vista delle scadenze delle convenzioni, la cui durata massima (comprensiva di proroghe) è 36 mesi, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dovranno verificare le condizioni per l'eventuale sottoscrizione di una nuova convenzione (rinnovo) per poter attivare ulteriori tirocini. La nuova convenzione avrà decorrenza dalla data del giorno in cui si sta attivando e dovrà essere sottoscritta prima della scadenza della precedente a garanzia della copertura dei progetti formativi. In questo modo, non essendoci soluzione di continuità, ogni progetto formativo avrà sempre una convenzione di riferimento che ne disciplinerà gli aspetti e lo svolgimento, conformemente a normativa.

4. D: Quali sono le procedure per attivare la proroga o il rinnovo delle convenzioni?

R: In merito alle modalità di proroga o rinnovo delle convenzioni alle quali attenersi, in particolare a fronte di periodi di sospensione non previsti all'atto di approvazione del progetto formativo, si chiarisce quanto segue.

Ai sensi della disciplina regionale adottata in materia di tirocini extracurricolari, i tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti. Le convenzioni hanno una durata massima non superiore a trentasei mesi e contengono indicazioni in merito a:

- a) obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
- b) modalità di attivazione;
- c) valutazione e attestazione degli apprendimenti;
- d) monitoraggio;
- e) decorrenza e durata della convenzione

(rif.: DGR 576/2019, art.9, come già previsto in DGR 533/2017, art. 9)

Come già illustrato nella faq precedente, **la durata del progetto formativo deve essere compatibile con la durata della correlata convenzione di tirocinio.** Ciò significa che è possibile prorogare una convenzione vigente sino alla sua durata massima di 36 mesi. Nel caso di convenzioni la cui durata abbia già raggiunto il limite massimo è necessario **procedere al loro RINNOVO stipulando, cioè, una nuova convenzione.** L'applicativo informatico Portale Lazio Lavoro (PLL) è attualmente allineato con le indicazioni appena esposte.



PROROGA

Nel caso si presenti la necessità (soprattutto per proroghe del tirocinio dovute a sospensioni impreviste) di PROROGARE una convenzione vigente (prima della sua scadenza), qualora questa non abbia raggiunto il limite massimo di 36 mesi, le parti procederanno con la stipula di un apposito addendum ove sarà indicata la nuova scadenza. Le parti conserveranno la propria copia dell'addendum alla convenzione che renderanno disponibile, in fase di consuntivazione e successivi controlli per le verifiche in capo a Regione Lazio, agli organi ispettivi e (in caso di tirocini finanziati) alle autorità di Audit POR FSE e PON IOG.

Sul PLL è possibile prorogare la data di conclusione di una convenzione in stato attiva, entrando nel dettaglio della stessa e accedendo alla tab Trasmissione: qui dal tasto Azioni è presente la voce Proroga)

Convenzione protocollata

Numero di protocollo
1002B48F-2DA2-4509-908F-650BA08BEB98

Data di emissione
17/05/2022

Visualizza convenzione
VISUALIZZA CONVENZIONE

Ospitante Convenzione **Trasmissione**

ESCI TORNA SU

INTERROMPI
PROROGA
ANNULLA
RETTIFICA CONVENZIONE

AZIONI ▾

In questo caso l'applicativo procederà all'generazione di un nuovo PDF di proroga.

Si ricorda che le integrazioni alla convenzione sono soggette all'applicazione della marca da bollo.

RINNOVO

NON è possibile prorogare ulteriormente una convenzione che presenti già una durata di 36 mesi. In tal caso, per promuovere nuovi tirocini (o conferire copertura ai tirocini in corso, prorogati a causa di sospensioni non predeterminate) occorre procedere alla stipula di una NUOVA convenzione attraverso la corrispondente funzionalità dell'applicativo informatico regionale PLL: dalla voce principale di menu **Gestione tirocini** è possibile inserire una nuova richiesta di convenzione dalla voce secondaria di menu **Nuova convenzione**. L'applicativo genererà, pertanto, un nuovo documento in PDF che dovrà essere sottoscritto dalle parti.

NB: Nel caso di proroga dei progetti formativi (v. *faq n. 11 - Articolo 3 Durata del tirocinio, DGR 576/2019*), l'addendum al PFI dovrà richiamare, se del caso, i riferimenti alla convenzione in scadenza e alla nuova convenzione stipulata **a seguito di rinnovo**.

Sul portale regionale dedicato ai tirocini extracurricolari (<https://www.regione.lazio.it/cittadini/lavoro/tirocini/tirocini-extracurricolari>) saranno resi



disponibili dei modelli di base che i soggetti promotori possono utilizzare per la redazione degli addendum in caso di proroga dei PFI e delle convenzioni.

5. D: E' ammessa la sottoscrizione digitale della documentazione di avvio tirocinio DGR 576/2019 tramite l'autenticazione a due fattori e-mail/OTP fornita da vari provider di servizi di firma digitale accreditati ai sensi del Regolamento CE 765/2008, o in qualità di prestatori di servizi fiduciari qualificati che rilasciano certificati a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 (eIDAS)?

R: Sì. I documenti propedeutici all'avvio dei percorsi di tirocinio (in particolare PFI e Convenzione) che i soggetti promotori, i soggetti ospitanti e i tirocinanti, ognuno per quanto di competenza, devono produrre, possono essere sottoscritti digitalmente per poi essere trasmessi ovvero caricati nelle piattaforme dedicate. Nulla osta alla modalità di sottoscrizione digitale dei documenti attraverso l'autenticazione a due fattori e-mail/OTP, che dovrà in ogni caso essere fornita da provider di servizi di firma digitale accreditati ai sensi del Regolamento CE 765/2008, o in qualità di prestatori di servizi fiduciari qualificati che rilasciano certificati a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 (eIDAS).

Si specifica che la sottoscrizione digitale dei documenti dovrà intendersi come modalità alternativa e non sostitutiva della sottoscrizione autografa, che potrà continuare ad essere utilizzata.

Art. 10 Comunicazioni obbligatorie e sistema informatico

1. D: La DGR 576/2019 prevede modelli di convenzione e PFI?

R: Sì. Nel rispetto delle previsioni della stessa DGR, i modelli di convenzione e progetto formativo sono adottati con determinazione direttoriale e pubblicati sul portale istituzionale della Regione Lazio, canale Lavoro, sezione Tirocini. Con successivi atti amministrativi sono adottati eventuali aggiornamenti dei format. I modelli sono applicati dal sistema informatico PLL, attraverso il quale si redigono EFFETTIVAMENTE le convenzioni e i PFI successivamente sottoscritti dalle parti.

Art. 13 Tutorship

1. D: Il limite numerico applicato ai sensi dell'art. 13 co. 2 alla figura del tutor del soggetto promotore, si applica anche ai tirocini extracurricolari promossi dagli avvisi pubblici (o bandi)?

R.: Sì, salvo che l'avviso pubblico (o bando) specifico non preveda espressamente un limite numerico diverso. Infatti, essendo l'avviso (o bando) *lex specialis*, il limite numerico del tutor ivi definito si applica, esclusivamente, ai tirocini finanziati dallo stesso avviso/bando.

Pertanto, il soggetto promotore nel calcolare quanti tirocini extracurricolari potrà assegnare, contemporaneamente, al proprio tutor nell'ambito di uno specifico avviso pubblico, non terrà conto dei tirocini extracurricolari già avviati in via ordinaria che il medesimo tutor sta già



seguendo.

2.D: Possono essere individuati 2 tutor aziendali in caso di tirocinante che operi presso un'azienda con turnazione?

Sì, la normativa non contiene disposizioni ostantive in tal senso.

Art. 14 Attestazione dell'attività svolta

1. D: Cosa sono il *Dossier individuale del tirocinante e l'attestazione finale* di tirocinio?

R: Sono strumenti adottati con determinazioni direttoriali che permettono la verifica in itinere ed ex post dell'andamento del tirocinio, del suo sviluppo e del grado di raggiungimento degli obiettivi del PFI a cui fanno riferimento. Il Dossier individuale e l'Attestazione delle Competenze, i soggetti interessati potranno utilizzare i modelli di cui alla determinazione direttoriale n. G14934 del 03/11/2017 in quanto compatibili con la DGR 576/2019.

Art. 15 – Indennità di partecipazione

1. D: Nel caso di un tirocinio che prevede un orario pari al 60% dell'orario previsto dal contratto collettivo applicato per lavoratori dipendenti, l'indennità mensile minima prevista dall'art. 15, co. 1, della DGR 576/2019 di 800 euro va riproporzionata?

R: Sì, purché l'orario indicato nel PFI per quel tirocinio sia superiore o uguale al 50% dell'orario previsto dal contratto collettivo applicato (Art. 15, co. 3).

Es: Soggetto ospitante applica un CCNL che prevede 40 ore settimanali e vuole attivare un tirocinio con un PFI di 24 ore. È obbligo del soggetto ospitante corrispondere al tirocinante un'indennità pari a 480 euro; tuttavia, lo stesso può riconoscere un'indennità superiore, fermo restando quanto indicato nella successiva domanda n. 3 relativa al limite massimo all'indennità di partecipazione.

L'indennità mensile di 480 euro dovrà essere indicata nel PFI. Il tirocinante matura il diritto all'indennità di 480 euro qualora svolga 70% delle 24 ore. il rimborso mensile viene riproporzionato con un orario inferiore al 70% delle ore mensili

2. D: Nel caso di un tirocinante percettore di un sostegno al reddito, come si evidenzia tale casistica sull'applicativo PLL?

R: In risposta alla domanda, si forniscono le seguenti indicazioni per consentire l'attivazione e la gestione dei progetti formativi a fronte di destinatari percettori di forme di sostegno al reddito.

Fermo restando che, in generale, l'erogazione dell'indennità minima di tirocinio è un obbligo (il cui mancato rispetto è sanzionato dalla disciplina (DGR 576/2019), nel caso di tirocinanti



perceptor di sostegno al reddito (es. NASPI, DIS-COLL), sull'applicativo "Portale Lazio Lavoro (PLL)" i soggetti indicheranno, comunque, almeno le € 800,00 lorde minime, da garantire al destinatario. Pertanto, il tirocinante sarà indicato come percettore di un sostegno al reddito, con l'indicazione della durata della NASPI - DIS-COLL e dell'importo presunto del sostegno rispetto alla durata del tirocinio.

Quanto descritto nel campo note dovrà essere congruente con la dichiarazione apposta che l'applicativo produce, e che permette di dichiarare di essere, o meno, percettore di sostegno al reddito e il periodo di riferimento.

In questo modo sia i responsabili/attuatori del tirocinio (Soggetto Promotore e Soggetto Ospitante) sia gli addetti al controllo e al monitoraggio dello stesso (Ispettorato Nazionale del Lavoro, Regione Lazio) avranno contezza che il tirocinante, poiché percettore di sostegno al reddito, durante tutto il periodo formativo (o solo per un certo frangente), potrà effettivamente percepire un'indennità parziale (risultante dalla sottrazione della quota di sostegno al reddito all'indennità totale -) rispetto agli € 800,00 minimi obbligatori.

Qualora la percezione del sostegno dovesse interrompersi durante il tirocinio, **per il periodo residuo al tirocinante dovrà essere erogata l'indennità intera.**

3. D: È previsto un limite massimo all'indennità di partecipazione al tirocinio?

La normativa vigente (Art.15 DGR576/2019) indica gli importi minimi da erogare in qualità di indennità di partecipazione. E' certamente è facoltà dell'azienda, se ritiene opportuno e congruo, erogare una somma superiore, fermo restando però che si tratta pur sempre di un'indennità percepita dal tirocinante a fronte della partecipazione ad un percorso di formazione in azienda e non di una retribuzione vera e propria corrisposta per una prestazione di lavoro. Pertanto, data la natura dell'istituto del tirocinio, quale metodologia formativa nonché misura di politica attiva finalizzata alla occupabilità, inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro, al fine di evitare distorsioni nell'utilizzo di tale strumento, si invita ad evitare indennità di partecipazione dall'ammontare che si discosta eccessivamente dall'indennità minima prevista che potrebbero essere ritenute assimilabili ad una retribuzione da lavoro dipendente, in sede di controllo da parte dei competenti organi ispettivi a ciò preposti.

Articolo 16 Monitoraggio

1. D: Come si realizza il monitoraggio dei tirocini extracurricolari attivati ai sensi della DGR 576/2019?

R: L'applicativo, in fase di aggiornamento secondo le disposizioni della DGR 576/2019, è continuamente sviluppato per dotarsi di nuove opzioni e funzionalità. Questo costante processo di implementazione ha anche l'obiettivo di semplificare l'iter amministrativo e la dematerializzazione della documentazione cartacea, pur conservando la ricchezza e la pluralità delle informazioni e dei dati correlati alla misura del tirocinio.

Ogni nuovo aggiornamento è prontamente comunicato dalla Regione Lazio a tutti i soggetti interessati



**REGIONE
LAZIO**

Comunicazioni e contatti

1. D: C'è un indirizzo e-mail da utilizzare per le richieste di assistenza tecnica per l'utilizzo dell'applicativo "Portale Lazio Lavoro (PLL)"?

R: Sì: assistenza.callcenterpll@regione.lazio.it